

Nota inviata via e-mail

Al Presidente del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Ing. Armando Zambrano
armando.zambrano@cni-online.it
staffpresidente@cni-online.it

p.c. Al Consigliere Nazionale
ing. Gaetano Fedè
ing.fede@virgilio.it

Prot. n° 52/2020

Palermo, 19/06/2020

OGGETTO: Parere sulla equipollenza tra la Laurea magistrale/specialistica in Ingegneria Edile-Architettura e quella in Ingegneria Civile ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici.


Carissimo Presidente,

Ti trasmettiamo la richiesta di un parere sulla equipollenza tra la Laurea magistrale/specialistica in Ingegneria Edile-Architettura e quella in Ingegneria Civile ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici. Ovvero, la equipollenza del Diploma di Laurea in Ingegneria Edile vecchio ordinamento con la magistrale/specialistica in Ingegneria Edile-Architettura, in modo che Tu possa presentare tale richiesta agli organi competenti.

Cordialmente.

IL SEGRETARIO
Franco Russo

IL PRESIDENTE
Elvira Restivo



RICHIESTA DI PARERE SU

Equipollenza tra la Laurea magistrale/specialistica in Ingegneria Edile-Architettura e quella in Ingegneria Civile ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici. Ovvero, la equipollenza del Diploma di Laurea in Ingegneria Edile vecchio ordinamento con la magistrale/specialistica in Ingegneria Edile-Architettura

Si premette, per comodità di esposizione che il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 stabilisce la equiparazione tra il Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario in Ingegneria edile-Architettura, rispettivamente con le classi di laurea :

- 4/S Architettura e ingegneria edile (laurea specialistica ex DM 509/1999)
- LM-4 Architettura e ingegneria edile architettura” (laurea magistrale ex DM 270/2004).

Lo stesso Decreto stabilisce, inoltre, sia per il Diploma di Laurea in Ingegneria Civile sia per il Diploma di Laurea in Ingegneria Edile secondo il vecchio ordinamento, la equiparazione alle stesse seguenti classi di laurea:

- 28/S Ingegneria civile
- LM-23 Ingegneria civile
- LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
- LM-26 Ingegneria della sicurezza

Con ciò sancendo la totale coincidenza dei due pregressi Diplomi di Laurea in Ingegneria Civile ed in Ingegneria Edile con riferimento alle nuove classi di laurea, ma con la contemporanea esclusione del diploma di laurea in Ingegneria civile-architettura e le classi di laurea derivate.

In effetti, nel vecchio ordinamento universitario era ben vero che la Laurea in Ingegneria Civile comprendeva almeno tre specializzazioni: Ingegneria Civile Edile, Ingegneria Civile Trasporti e Ingegneria Civile Idraulica (fra tutte certamente le Università degli Studi di Catania, Napoli, Padova, Roma-La Sapienza).

Non è superfluo ricordare che l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere mantiene la stessa tripartizione dell'albo professionale in tre settori: Ingegneria Civile e ambientale, Ingegneria Industriale e Ingegneria dell'Informazione.

A proposito del primo di tali settori, valga appena notare che lo stesso Consiglio Universitario Nazionale, con parere n.4233 del 06/12/2000 si è espresso in linea di principio favorevole all'equipollenza delle lauree in Ingegneria civile ed in Ingegneria dell'ambiente e del territorio, in occasione di quesiti riguardanti pubblici concorsi.

Orbene, se è evidente che se esiste coincidenza anche formale tra le lauree del vecchio ordinamento in Ingegneria Civile e quella in Ingegneria Edile, ancora più vi è evidenza anche nominalistica che deve esserci equipollenza ai fini concorsuali fra la laurea in Ingegneria Edile e quella in Ingegneria edile-Architettura del vecchio ordinamento. Con la conseguenza che essa deve necessariamente coinvolgere le classi di laurea che da esse discendono e l'intero corpus dell'ordinamento sotteso.

Anche la giurisprudenza, sulla base delle medesime considerazioni normative, appare univoca nel ricondurre ad equivalenza la laurea in ingegneria edile, quella in ingegneria civile e quella in architettura, come sancito - a semplice titolo esemplificativo - dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 2^a Sezione, con sentenza n. 469/2004.

Ad abundantiam, dovendosi comunque interpretare la volontà del legislatore, appare indubbio che se è stata sancita la piena parificazione dei percorsi formativi di architetto e di ingegnere edile, con l'accorpamento dei corsi di laurea in Architettura ed in Ingegneria Edile (vecchio ordinamento) nella classe di laurea specialistica



4/S - Architettura ed Ingegneria Edile (poi LM-4) -, considerando omogenei titoli di studio che pur discendono da corsi di laurea storicamente separati se non addirittura contrapposti, risulterebbe contraddittorio, discriminatorio e illogico non sancire la perfetta continuità e relativa equipollenza tra i percorsi formativi dell'ingegnere edile-architetto con l'ingegnere edile, e tra quest'ultimo e l'ingegnere civile, che hanno una medesima radice storicamente consolidata.